



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CHIOMONTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO COMUNALE n. 38\15

**OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE).
COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.)
- DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015 .**

L'anno **duemilaquindici** addì **diciannove** del mese di **agosto** alle ore **20.30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio Comunale, in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, sessione ORDINARIA nelle persone dei Signori:

Ollivier Silvano	Presente	Miravalle Carlo	Presente
Mesiti Daniela	Presente	Guglielmo Giorgio	Presente
Baretta Alessandro Giovanni	Presente	Joannas Giuseppe Ernesto Maria	Presente
Battagliotti Alessandro	Presente	Sibille Remo	Presente
Bono Lucrezia	Assente		
Garbati Giuseppe	Presente		
Perol Roberto	Assente		

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Ollivier Silvano.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa LECCA Anna Franca.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:
 1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
 2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
 3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:

- **comma 640**, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
- **comma 669**, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- **comma 676**, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- **comma 677**, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che:
 - a) il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - b) per l'anno 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - c) per l'anno 2014 e 2015, i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- **comma 678**, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;
- **comma 681** dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- **comma 683**, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;
- **comma 688**, come modificato dall'art. 4, c. 12-quater, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, e dall'art. 1, c. 1 del D.L. n. 88 del 09.06.2014, il quale stabilisce modalità e scadenze di versamento;

Considerato che:

- è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), stante l'obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della L.147/2014;
- la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle entrate per l'anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deliberazione è opportuno che sia precedente o contestuale all'approvazione del Bilancio di previsione per il 2015;
- con decreto del Ministro dell'interno del 13 maggio 2015, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015.

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/04 del 25/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale).

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale sono stati approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015.

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Visto il D.M. 13 maggio 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, un ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali.

Udita la relazione introduttiva del Sindaco

Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n.	9
Consiglieri assenti n.	2 (PEROL Roberto, BONO Lucrezia)
Consiglieri votanti n.	9
Consiglieri astenuti n.	=
Voti favorevoli n.	6
Voti contrari n.	3 (GUGLIELMO Giorgio, JOANNAS Giuseppe Ernesto Maria, SIBILLE Remo)

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) **Di determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2015:
 - Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU **ALIQUOTA = "0,00" (zero) per mille;**
 - Altri fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e aree edificabili **ALIQUOTA = "0,00" (zero) per mille.**
- 3) **Di non determinare** le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 art. 1 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art. 27 per azzeramento dell'aliquota;
- 4) **Di individuare** comunque i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poiché alla loro copertura la TASI non è chiamata, anche in quota parte, per l'anno corrente poiché azzerata ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i

quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco si dettagliano tali servizi valutando che i costi saranno inseriti solo allorché la TASI venga deliberata ad aliquota superiore allo zero con indicazione quindi dei relativi costi complessivi di riferimento:

- pubblica sicurezza e vigilanza;
- tutela del patrimonio artistico e culturale;
- servizi cimiteriali;
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica;
- servizi socio-assistenziali;
- servizio di protezione civile;
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.

- 5) **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015.
- 6) **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC vigente approvato con deliberazione consiliare n. 23/14 del 25/07/2014.
- 7) **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione come stabilito dalla normativa vigente.
- 8) **Di pubblicare** sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.lgs. 18-08-2000 n. 267 con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.	9
Consiglieri assenti n.	2 (PEROL Roberto, BONO Lucrezia)
Consiglieri votanti n.	9
Consiglieri astenuti n.	=
Voti favorevoli n.	6
Voti contrari n.	3 (GUGLIELMO Giorgio, JOANNAS Giuseppe Ernesto Maria, SIBILLE Remo)

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza del procedere.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to OLLIVIER Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LECCA Anna Franca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal . . . al . . . al n. _____ del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c. 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 32, c. 1 della L. 18.06.2009, n. 69.

Chiomonte, lì . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LECCA Anna Franca

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Chiomonte, lì . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
LECCA Anna Franca

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal . . . al . . . ;

è divenuta esecutiva il . . . decorsi 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione (art. 134, c. 3 del D. Lgs. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 del D. Lgs 267\2000).

Chiomonte, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
